

DECISIONE DI ESECUZIONE ((UE) 2018/927 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2018****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)***[notificata con il numero C(2018) 3972]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione ⁽²⁾ è obsoleto, poiché tutte le zone di contenimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sono ora elencate nell'allegato II di tale decisione.
- (2) Il 12 marzo 2018 le autorità italiane hanno notificato il rilevamento di focolai di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») in diverse parti della zona cuscinetto e, in particolare, di numerosi focolai nella striscia che corrisponde agli ultimi 20 km della zona infetta, adiacente alla zona cuscinetto, nel sud della Puglia (Italia). L'elevato numero di tali focolai ha portato alla conclusione che non è più possibile eradicare l'organismo specificato nell'attuale zona cuscinetto. Inoltre, a causa dei notevoli ritardi avvenuti nella rimozione delle piante infette dall'organismo specificato, il rischio di una ulteriore diffusione verso il nord della Puglia è considerevole, in quanto le attuali zone cuscinetto e di contenimento non adempiono più le loro funzioni.
- (3) Alla luce di tali sviluppi è opportuno estendere la zona delimitata oggetto di misure di contenimento invece di applicare misure di eradicazione in determinate parti del territorio interessato. Tale estensione dovrebbe avvenire al più presto, visto che il rischio di ulteriore diffusione dell'organismo specificato nel resto del territorio dell'Unione è aumentato con l'inizio della stagione di volo degli insetti vettori, che coincide con l'inizio della primavera. È pertanto opportuno estendere la zona infetta ai comuni delle province di Brindisi e Taranto dove sono stati rilevati focolai dell'organismo specificato. Tale zona dovrebbe coprire anche quella parte della provincia di Bari in cui è probabile che tale organismo si sia già diffuso e insediato.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

- 1) nell'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso;
- 2) nell'allegato II, la parte A è modificata come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GUL 125 del 21.5.2015, pag. 36).

ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Zona infetta in Italia

La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

1. la provincia di Lecce
2. la provincia di Brindisi
3. comuni situati nella provincia di Taranto:

Avetrana

Carosino

Crispiano

Faggiano

Fragagnano

Grottaglie

Leporano

Lizzano

Manduria

Martina Franca

Maruggio

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Sava

Statte

Taranto

Torricella

4. comune situato nella provincia di Bari:

Locorotondo».
